Penale Ord. Sez. 7 Num. 37148 Anno 2026
Presidente: GENTILI ANDREA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 18/09/2026

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
[redacted] nato a [redacted]

avverso la sentenza del 12/12/2025 del TRIBUNALE di PISA

dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rilevato che, con due diversi motivi, [redacted] ha dedotto:

1) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 30, comma 1, lett. e), legge n. 157 del 1992, denunciandosi un'erronea applicazione della fattispecie di uccellagione (in sintesi, la difesa sostiene che il reato presupponga una condotta attiva consistente nella posa della rete, nella cattura o impossessamento della fauna oppure nella manutenzione e predisposizione dello strumento di cattura. Secondo il ricorrente nessuna di tali attività sarebbe stata accertata a suo carico. L'imputato non sarebbe stato visto installare le reti, non avrebbe effettuato operazioni di manutenzione delle stesse e l'unico intervento compiuto sarebbe consistito nella liberazione dell'animale impigliato, peraltro su richiesta della polizia giudiziaria. Il Tribunale avrebbe dunque desunto la responsabilità dalla mera presenza sul luogo e dall'avvicinamento alle reti, elementi ritenuti non sufficienti ad integrare la condotta tipica);

2) il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (in sintesi, la difesa censura il percorso argomentativo del Tribunale osservando, anzitutto, che il giudice, pur riconoscendo l'assenza di prove dirette, avrebbe qualificato come "indizi gravi, precisi e concordanti" dati privi di reale forza dimostrativa; in secondo luogo, la liberazione dell'uccello mediante taglierino sarebbe stata arbitrariamente interpretata quale indice di esperienza nell'uccellagione, quando invece dimostrerebbe il contrario; ancora, non sarebbe stata adeguatamente motivata la riferibilità all'imputato delle reti, dei richiami e del k-way; inoltre, la presenza di piume nell'autovettura sarebbe perfettamente compatibile con una lecita attività venatoria; infine, gli indizi valorizzati dal giudice sarebbero generici, equivoci e non convergenti);

ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi Di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati laddove deducono asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato; inoltre, il primo motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 7861 del 12/01/2016, Vassalini, Rv. 266278 - 01) che ha infatti affermato come il reato di uccellagione previsto dall'art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l'effettiva apprensione dei volatili (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);

quanto al motivo sub 1), la difesa sostiene che il reato di uccellagione richiederebbe la prova della materiale installazione delle reti, della cattura diretta della fauna ovvero dell'esecuzione di attività funzionali alla manutenzione dello strumento di cattura. L'assunto non è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha costantemente affermato che l'uccellagione costituisce una figura autonoma rispetto all'esercizio della caccia con mezzi vietati e si caratterizza per l'impiego di mezzi destinati alla cattura indiscriminata degli uccelli (Sez. 3, n. 15561 del 03/12/2019, Taboni, Rv. 278837 - 01). Inoltre, si è ribadito (ad esempio, Sez. 3, n. 41676 del 24/06/2014, Naso, non mass.) che la nozione di uccellagione ricomprende qualsiasi attività di cattura effettuata mediante reti o sistemi analoghi destinati all'apprensione indiscriminata dell'avifauna. Nello stesso senso, ancora, Sez. 3, n. 41678 del 24/06/2014, Tommasi, non mass. concernente l'utilizzazione di una rete tesa nel giardino dell'abitazione dell'imputato, in cui la Corte ha confermato la configurabilità del reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), l. n. 157 del 1992, valorizzando l'esistenza e l'utilizzo del mezzo di cattura indipendentemente dalla complessità organizzativa dell'impianto. Particolarmente rilevante, perché affronta una censura sostanzialmente sovrapponibile a quella oggi proposta, è il precedente costituito da Sez. 7, n. 39417 del 06/06/2016, Giori, non mass., in cui la difesa sosteneva che non vi fosse vera uccellagione, ma semplice cattura mediante rete. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, escludendo che l'uccellagione richieda strutture particolarmente complesse, attività protratte nel tempo o una specifica preparazione del sito. È stato affermato che la cattura di uccelli mediante reti integra di per sé la fattispecie prevista dall'art. 30, comma 1, lett. e), l. n. 157 del 1992.

Tanto premesso, il Tribunale non ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla mera presenza dell'imputato. La motivazione individua, infatti, una pluralità di elementi convergenti (presenza dell'imputato presso l'impianto di cattura; direzione del suo movimento verso le reti; stabile frequentazione dell'appostamento; disponibilità di richiami vivi; rinvenimento del k-way associato all'imputato contenente un'ulteriore rete da uccellagione; comportamento tenuto sul posto). La censura difensiva presuppone quindi una diversa lettura del compendio indiziario. Orbene,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costituisce principio consolidato (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01) che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione del fatto. Analogo principio è stato ribadito da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Pertanto, il primo motivo non denuncia una reale violazione di legge, ma tende a contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito. Ne deriva l'inammissibilità della censura.

Quanto al secondo motivo, è parimenti inammissibile. La seconda censura si incentra sulla pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza. Secondo il ricorrente il Tribunale, dopo avere riconosciuto l'assenza di prova diretta, avrebbe irrazionalmente ritenuto sussistente un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti. L'assunto non appare condivisibile. L'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. È però costante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui tali requisiti devono essere verificati mediante una valutazione globale e non atomistica. Questa Corte ha chiarito infatti che in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, S, Rv. 280605 - 02). Successivamente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01, ha ribadito che il significato dimostrativo dell'indizio emerge dal coordinamento reciproco di tutti gli elementi acquisiti. Proprio ciò risulta avere fatto il Tribunale. Il giudice non ha attribuito valore decisivo ad un singolo elemento, ma ha valorizzato una serie di elementi (presenza sul luogo; collegamento con il capanno; rinvenimento del k-way; disponibilità dei richiami; condotta tenuta al momento dell'intervento della polizia giudiziaria). La motivazione sviluppa dunque un ragionamento inferenziale effettivamente esistente e intellegibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sempre in relazione al motivo sub 2), particolare attenzione merita la censura relativa alla liberazione del pettirosso mediante taglierino. La sentenza non afferma che tale circostanza costituisca da sola prova della colpevolezza. L'argomento difensivo costruisce in realtà una diversa interpretazione dello stesso dato storico. Secondo la giurisprudenza costante (Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510 – 01), il ricorso non può limitarsi ad opporre una lettura alternativa delle risultanze processuali. La difesa offre semplicemente una differente valutazione della medesima circostanza, incompatibile con il giudizio di legittimità. Quanto, poi, alla riferibilità del k-way e dell'ulteriore rete, la motivazione affronta specificamente tale profilo. Il Tribunale rileva: (i) che il k-way era stato osservato all'interno dell'autovettura; (ii) che l'imputato si era allontanato in quella zona; (iii) che successivamente il medesimo indumento era stato rinvenuto occultato nella vegetazione; (iv) che all'interno era custodita un'ulteriore rete da uccellagione; (v) che l'imputato non era stato più in grado di esibire il capo di abbigliamento. Non sussiste pertanto alcuna omissione motivazionale. La censura tende esclusivamente a sostituire la valutazione difensiva a quella effettuata dal giudice. Anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile.

Infine, sempre in relazione al motivo sub 2), la difesa sostiene che il venir meno del reato di uccellagione comporterebbe automaticamente il venir meno degli ulteriori illeciti. L'argomento non coglie la *ratio* della sentenza. Il Tribunale ha infatti accertato autonomamente: (i) la presenza del richiamo elettromagnetico vietato; (ii) la cattura del pettirosso e del regolo; (iii) l'inserimento di tali condotte nel medesimo contesto operativo. Pertanto, l'eventuale discussione sul capo b) non inciderebbe automaticamente sui restanti addebiti.

Ritenuto, pertanto, che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte; deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552);

ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale